



ORGANIZZAZIONE DELLA MACROSTRUTTURA DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente atto di organizzazione disciplina la macrostruttura amministrativa della Giunta regionale, nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dalla L.R. 26 agosto 2014, n. 35, recante "“Modifiche alla L.R. 77/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, alla L.R. 9/2000 “Istituzione dell’Avvocatura regionale”, alla L.R. 18/2001 “Consiglio Regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione”, alla L.R. 4/2009 “Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali”, parziale abrogazione della L.R. 17/2000 “Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta Regionale” e ulteriori disposizioni urgenti”””.
2. Ai sensi dell’art. 24 della suddetta L.R. n. 35/2014, il provvedimento:
 - definisce le competenze specifiche della Direzione Generale della Regione non dettagliate nell’art. 5, comma 1 ter, della stessa legge;
 - individua i Dipartimenti della Giunta regionale e ne elenca le macrocompetenze;
 - definisce le competenze del Gabinetto di Presidenza, previsto dall’art. 2, comma 2, della legge in parola.
3. Il provvedimento colloca altresì l’“Autorità di Audit e il Controllo Ispettivo Contabile” e l’“Avvocatura regionale” in posizione di terzietà rispetto alle strutture amministrative della Giunta regionale.

Art. 2

Strutture organizzative

1. Ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 77/99, come modificato dall’art. 5, comma 1, della L.R. n. 35/2014, la struttura organizzativa permanente della Giunta regionale è articolata in:
 - a) Direzione Generale della Regione;
 - b) Dipartimenti della Giunta;
 - c) Servizi;
 - d) Uffici.
2. Nel rispetto della vigente normativa in materia, gli atti a rilevanza esterna sono di competenza dei direttori, dei dirigenti e dei responsabili di Ufficio.



GIUNTA REGIONALE



Art. 3

Direzione Generale della Regione

1. La Direzione Generale della Regione si articola in Servizi ed Uffici, che saranno definiti con successivo atto di organizzazione.
2. Il titolare della struttura è il Direttore Generale, che opera alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, in posizione sovraordinata ai Direttori di Dipartimento.
3. Il Direttore Generale esercita i seguenti compiti e funzioni previsti dall'art. 5 della L.R. n° 35/2014:
 - Collabora con il Presidente, avvalendosi dei Dipartimenti e delle Strutture regionali competenti, per la elaborazione e la formulazione dei documenti di programmazione regionale;
 - Cura l'attuazione concludente del programma di governo, di piani e direttive generali definite dall'Organo di direzione politica;
 - Formula proposte ed esprime pareri al Presidente della Regione;
 - Coordina l'attività realizzativa dei direttori di Dipartimento anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi e di avocazione per le competenze stabilite;
 - Presiede la Conferenza dei direttori di Dipartimento;
 - Cura il monitoraggio sull'attuazione dei programmi e predispone report di sintesi per il Presidente;
 - Cura i rapporti con gli Uffici dell'Unione Europea e degli Organismi internazionali su specifiche direttive degli Organi di direzione politica;
 - Svolge le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Giunta regionale.

Il Direttore Generale è titolare, altresì, delle seguenti competenze:

- Coordina e assicura la rispondenza complessiva dell'attività della struttura amministrativa della Giunta regionale e degli Enti ed Aziende dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta stessa;
- Assume atti di impulso per garantire l'unitarietà dell'azione regionale sotto ogni profilo;
- Propone alla Giunta i dirigenti di Servizio della Direzione Generale e nomina i responsabili di Posizione organizzativa della Direzione Generale;
- Costituisce temporanei gruppi di lavoro interdipartimentali secondo gli indirizzi fissati dal Presidente e dalla Giunta;
- Coordina e assicura la realizzazione delle attività finalizzate all'attuazione delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Direttori;
- È responsabile della tutela della salute e sicurezza sul lavoro;



GIUNTA REGIONALE




- Cura il completamento del programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatic 2007-2013 – Rendicontazione finale;
- Gestisce il fondo di rappresentanza del Presidente;
- Funge da raccordo con la sede di rappresentanza a Bruxelles;
- Assicura la governance, sotto il profilo dell'analisi dei bilanci, degli Enti strumentali e delle Società partecipate dalla Regione.

Art. 4

Gabinetto di Presidenza

1. Il Gabinetto di Presidenza è un Servizio della Giunta regionale e si articola in Uffici, che saranno definiti con successivo atto di organizzazione.
2. Al Servizio Gabinetto di Presidenza è preposto un Dirigente che risponde direttamente al Presidente della Regione e partecipa alle riunioni della Conferenza dei Direttori.
3. Presso il Servizio possono essere attivate posizioni di alta professionalità.
4. Al Gabinetto di Presidenza sono attribuite le sottoelencate funzioni:
 - assicura il raccordo politico-istituzionale tra il Presidente e le strutture regionali a questo collegate;
 - cura i rapporti politico-istituzionali con gli altri organi regionali e con i diversi livelli istituzionali locali e nazionali, con le rappresentanze diplomatiche, con le formazioni sociali, economiche, sindacali, professionali e culturali del territorio, nonché con le comunità locali non istituzionali;
 - cura i rapporti politico-istituzionali con gli altri componenti l'Esecutivo e con il Consiglio regionale, provvedendo, in particolare, a monitorare i percorsi istituzionali sia presso le Commissioni consiliari che presso l'Assemblea stessa;
 - cura l'istruttoria dei procedimenti relativi alla cosiddetta question time, alle interrogazioni, interpellanze, risoluzioni e mozioni rivolte al Presidente della Giunta ovvero all'inoltro, agli altri componenti l'Esecutivo regionale, dei medesimi atti qualora riferibili agli stessi;
 - cura gli adempimenti connessi agli atti inerenti le nomine e le designazioni dei rappresentanti regionali;
 - cura l'esame, l'istruzione e la definizione delle istanze relative al sostegno e patrocinio di convegni, congressi e altre manifestazioni di interesse regionale;
 - cura l'invio della relazione semestrale di riepilogo alla Commissione di vigilanza (ai sensi dell'art. 147 del Regolamento interno del Consiglio regionale);
 - predispone la documentazione necessaria al Presidente per le sedute consiliari e supporta lo stesso organo di vertice durante la celebrazione delle stesse;
 - gestisce il Bollettino Ufficiale delle Regione Abruzzo (BURAT);
 - assicura i servizi elettorali e la relativa attività di coordinamento;



GIUNTA REGIONALE



- svolge le funzioni riferite all'attività di delegato alla spesa;
- gestisce la biblioteca e la documentazione regionale.

Art. 5


Autorità di Audit e Controllo Ispettivo-Contabile

1. Per assicurare il requisito di indipendenza strutturale e netta separazione di funzioni rispetto all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione dei Programmi Operativi, nonché per garantire la posizione di terzietà della funzione ispettiva sulle strutture regionali, è istituito il Servizio denominato "Autorità di Audit e Controllo Ispettivo-Contabile", il quale assume una posizione autonoma e indipendente dalla struttura amministrativa.
2. Il Servizio si articola in Uffici, che saranno definiti con successivo atto di organizzazione.
3. Il Servizio assolve alle sottoelencate funzioni:
 - effettua controlli e certificazioni delle attività cofinanziate con le risorse dell'Unione Europea e per i programmi di iniziativa comunitaria;
 - svolge verifiche e controlli sui bilanci preventivi ed i rendiconti presentati da Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi dipendenti dalla Regione;
 - espleta attività di controllo ispettivo finanziario sulle strutture amministrative della Giunta regionale;
 - pianifica, gestisce e coordina le attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione, al fine di garantire l'efficacia dei sistemi di gestione/controllo e la correttezza delle operazioni, in modo funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di Gestione che dall'Autorità di Certificazione.

Art. 6

Avvocatura regionale

1. L'Avvocatura regionale è un Servizio della Giunta regionale con sede centrale a L'Aquila e sezione distaccata a Pescara e si articola in Uffici, che saranno definiti con successivo atto di organizzazione.
2. All'Avvocato regionale compete il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, previsto per i dirigenti di Servizio.
3. L'Avvocatura regionale assume una posizione autonoma e indipendente dalla struttura amministrativa e, nella stessa, possono essere attivate, con apposito atto amministrativo, posizioni di alta professionalità.
4. Il Servizio assolve alle sottoelencate funzioni:



GIUNTA REGIONALE



- Provvede alla rappresentanza, patrocinio ed assistenza della Regione dinanzi agli Organi di giurisdizione di ogni ordine e grado secondo le attribuzioni della Giunta regionale;
- Assicura tutela legale e giudiziaria alla Regione ed agli Enti, Organismi, Istituti e Strutture ad essa sottoposte o collegate;
- Sottopone alle determinazioni della Giunta regionale gli incarichi di tutela giurisdizionale;
- Formula pareri per la Giunta Regionale, il suo Presidente, i suoi Componenti, le articolazioni organizzative regionali;
- Svolge attività consultiva per i Direttori regionali;
- Predispose e diffonde il Massimario giurisdizionale.

Art. 7

Individuazione dei Dipartimenti della Giunta regionale

1. I Dipartimenti della Giunta regionale sono strutture di livello dirigenziale articolate in Servizi e sono accomunate da omogeneità funzionali sulla base dei criteri organizzativi indicati dall'art. 8 della L.R. n. 77/99, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 35/2014.
2. La struttura amministrativa della Giunta Regionale si articola nei seguenti sette Dipartimenti:
 - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa;
 - Dipartimento Risorse, Organizzazione, Innovazione e Rivoluzione Pubblica Amministrazione;
 - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
 - Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole;
 - Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura;
 - Dipartimento per la Salute e il Welfare;
 - Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università.
3. A ciascun Dipartimento è preposto un direttore, il quale, limitatamente alla durata dell'incarico, è sovraordinato ai dirigenti di Servizio e, fermi restando i poteri e le funzioni propri del Direttore Generale della Regione, assicura le seguenti funzioni:
 - dà attuazione agli indirizzi del Presidente e della Giunta;
 - cura l'attuazione delle competenze assegnate al Dipartimento cui è preposto;
 - svolge le funzioni indicate nell'art. 23 della L.R. n. 77/1999, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 35/2014;
 - presiede il Comitato di Dipartimento ed indica il dirigente di Servizio per l'eventuale sostituzione, come previsto dall'art. 26, comma 2 bis, della L.R. n. 77/1999, integrato dall'art. 15 della L.R. n. 35/2014;

GIUNTA REGIONALE

- ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 77/1999, come modificato ed integrato dall'art. 18 della L.R. n. 35/2014, assegna il personale per categoria e profilo professionale nell'ambito dei posti previsti nel Dipartimento cui è preposto;
 - istituisce, ove necessario, nell'ambito del Dipartimento, le strutture temporanee previste dall'art. 11 della L.R. n. 77/99, come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 35/2014;
 - espleta le funzioni previste dall'art. 35 della L.R. n. 77/1999, come modificato dall'art. 19 della L.R. n. 35/2014 in materia di mobilità del personale;
 - svolge le funzioni previste dall'art. 41 della L.R. n. 77/99, come modificato dall'art. 20 della L.R. n. 35/2014 in materia di responsabilità del procedimento amministrativo;
 - ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 77/1999, come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 35/2014, è incaricato della titolarità di uno dei Servizi del Dipartimento cui è preposto.
4. Le macrocompetenze dei singoli Dipartimenti di cui al comma 2 sono elencate nei seguenti articoli.

Art. 8

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

1. Al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa sono attribuite le sottoelencate funzioni:
- Politiche legislative riferibili alle iniziative della Giunta regionale;
 - Attività di assistenza legislativa nelle diverse fasi del procedimento legislativo e regolamentare
 - Verifica giuridico-formale delle proposte di deliberazione, di decreto e di ordinanza
 - Assistenza alla Giunta regionale quale organo dell'Ente Regione
 - Stampa – comunicazione – URP;
 - Programmazione e attuazione di programmi finanziati con i fondi nazionali di sviluppo
 - Autorità di gestione;
 - Programmazione e attuazione di programmi finanziati con fondi comunitari
 - Autorità di gestione FESR - FSE;
 - Autorità di gestione FEAMP – FEASR;
 - Politiche macroregionali;
 - Monitoraggio, valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
 - Cooperazione interistituzionale;
 - Riforme istituzionali;
 - Polizia locale;
 - Sicurezza del territorio e legalità;
 - Controllo di gestione;



GIUNTA REGIONALE



- Protezione civile (prevenzione ed emergenza);
- Programmazione e attuazione delle iniziative riferite al processo di ricostruzione post-sisma 2009.

Art. 9


Dipartimento Risorse, Organizzazione, Innovazione e Rivoluzione Pubblica Amministrazione

1. Al Dipartimento Risorse, Organizzazione, Innovazione e Rivoluzione Pubblica Amministrazione sono attribuite le sottoelencate funzioni:
 - Risorse Umane (reclutamento, amministrazione e gestione);
 - Formazione del personale;
 - Sistema di valutazione;
 - Risorse finanziarie, bilancio, ragioneria e autorità di certificazione;
 - Certificazione gestione sanitaria accentrata (D.Lgs. 118/2011);
 - Risorse strumentali (patrimonio immobiliare e beni mobili);
 - Centrale unica di committenza della Regione (per gli appalti di servizi e forniture di beni e per lavori di ordinaria amministrazione);
 - Sistema informativo regionale;
 - Infrastrutture e reti telematiche;
 - Amministrazione digitale, dematerializzazione degli atti e rivoluzione pubblica amministrazione;
 - Sistema statistico regionale;
 - Cartografia;
 - Sviluppo tecnologico;
 - Regione smart;
 - Governance delle politiche di settore affidate ad enti e società partecipate della Regione (ARIT, Abruzzo Engineering);
 - Cura i rapporti con la Corte dei Conti e con il Collegio regionale dei revisori dei conti.

Art. 10

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

1. Al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali sono attribuite le sottoelencate funzioni:
 - Lavori pubblici;
 - Infrastrutture, impiantistica sportiva e sciistica, progetti speciali territoriali;
 - Edilizia sociale, scolastica e di culto;
 - Risorse idriche e ciclo idrico integrato;
 - Vigilanza e Osservatorio dei lavori pubblici;
 - Geni civili;
 - Opere marittime;



GIUNTA REGIONALE



- Centrale unica di committenza della Regione per gli appalti di lavori pubblici;
- Sviluppo montano;
- Pianificazione territoriale;
- Tutela e valorizzazione del territorio;
- Ciclo dei rifiuti;
- Ecologia e ambiente;
- Energia e politiche energetiche;
- Valutazioni ambientali (VIA, VAS, ecc.);
- Parchi e riserve naturali;
- Tutela dall'inquinamento (qualità dell'aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico);
- Tutela del paesaggio;
- Beni paesaggistici e ambientali;
- Difesa del suolo e della costa;
- Governance delle politiche di settore affidate ad enti e società partecipate della Regione (ATER).

Art. 11

Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole

1. Al Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole sono attribuite le sottoelencate funzioni:
 - Programmazione e sviluppo di industria, commercio, artigianato;
 - Azioni per il superamento delle crisi industriali;
 - Politiche di sostegno e credito alle PMI;
 - Promozione e attrazione degli investimenti;
 - Rete SUAP;
 - Rapporti operativi con CCIAA e ARAP;
 - Governance delle politiche di settore affidate ad enti e società partecipate della Regione (Abruzzo Sviluppo, FIRA, Consorzi di bonifica, COTIR, CRAB, Enoteca regionale ecc.);
 - Agricoltura ed infrastrutture rurali;
 - Programmi di sviluppo rurale;
 - Politiche delle produzioni zootecniche;
 - Agriturismo;
 - Forestazione e produzioni forestali;
 - Patrimonio boschivo e produzioni ipogee (funghi e tartufi);
 - Tutela delle biodiversità e attività faunistico-venatorie;
 - Pesca e politiche di sviluppo per l'economia ittica;
 - Marchi ed internazionalizzazione;

- Cave, attività estrattive e minerarie;
- Risorse del territorio (acque minerali e naturali, olii naturali);
- Termalismo.

Art. 12

Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura

1. Al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura sono attribuite le sottoelencate funzioni:
 - Infrastrutture strategiche del sistema dei trasporti: ferroviarie, aeroportuali, stradali, portuali;
 - Pianificazione e programmazione del sistema dei trasporti regionale;
 - Viabilità, porti ed aeroporti;
 - Intermodalità e logistica;
 - Trasporto pubblico locale (gomma e ferro);
 - Demanio marittimo;
 - Governance delle politiche di settore affidate ad enti e società partecipate della Regione in materia trasporti e autorità portuali;
 - Politiche per le attività culturali e dello spettacolo;
 - Politiche per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (storico, artistico, archeologico, architettonico);
 - Politiche turistiche e promozione territoriale;
 - Cicloturismo.

Art. 13

Dipartimento per la Salute e il Welfare

1. Al Dipartimento per la Salute e il Welfare sono attribuite le sottoelencate funzioni:
 - Sistema sanitario regionale;
 - Governance della programmazione, vigilanza e controllo su Agenzia sanitaria regionale (ASR), Osservatorio LEA e sulle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP ex IPAB);
 - Politiche di integrazione e coesione sociale;
 - Interventi di sostegno al reddito e di inclusione sociale;
 - Sistema degli interventi e dei servizi sociali;
 - Programmazione sociale e socio-sanitaria;
 - Politiche per la famiglia;
 - Politiche giovanili;
 - Osservatorio sociale regionale;



GIUNTA REGIONALE



- Politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
- Servizio civile;
- Terzo Settore, volontariato e sussidiarietà;
- Sport e benessere sportivo;
- Emigrazione e immigrazione.

Art. 14

Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università

1. Al Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università sono attribuite le sottoelencate funzioni:
 - Formazione e orientamento professionale;
 - Programmazione delle politiche attive del lavoro;
 - Servizi per l'impiego ed il lavoro;
 - Osservatorio del mercato del lavoro;
 - Diritto allo studio e all'istruzione;
 - Governance della vigilanza e controllo sulle politiche formative (CIAPI), dell'istruzione e universitarie (ADSU);
 - Politiche per il lavoro e servizi per l'occupazione;
 - Università e ricerca;
 - Pari opportunità e conciliazione dei tempi.

Art. 15

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di Direttore generale della Regione e di Direttore di Dipartimento vengono conferiti dalla Giunta regionale nel rispetto degli artt. 20 e 22 della L.R. n° 77/99 e ss.mm. e ii..